

Date 22 MAR 2007
Mod. 3593
Reg. Part. 2203

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze € 14,62
Fiscale
tributaria
67023775 J000091A W03A-00
00014072 16/03/2007 10-26-07
3631-00004 F131-20000000000000000000
0 1 05 191139 6*5 8

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ORVIETO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORVIETO E L'IMPRESA EDILE
CASASOLE SERGIO PER UN INTERVENTO DI NUOVA
COSTRUZIONE IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO PER LA
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE ALLA VENDITA E
CESSIONE AREE AD USO PUBBLICO DERIVANTI DALLA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE.

REP. N. 10731

L'anno 2007 il giorno quattordici (14) del mese di marzo, avanti a me Dott.
Pollini Claudio Segretario comunale sono presenti i Signori:

1) Ing. Mario Angelo Mazzi nato a Orvieto il 22.05.1949, che interviene al
presente atto in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di
Orvieto, nel cui esclusivo interesse agisce - C.F.: 81001510551;

2) Casasole Sergio nato a Orvieto il 14.08.1951 ed ivi residente in Via
Arno n.94, coniugato in regime di separazione legale dei beni, il quale
interviene al presente in qualità di titolare della omonima impresa
individuale con sede in Orvieto Via Garigliano n.9 - C.F. e N. Iscr. Reg.
Imprese Terni: CSS SRG 51M14 G148I, giusta certificato rilasciato in data
06.03.2007 dalla C.C.I.A.A. di Terni che si allega al presente atto sub "A"
per formarne parte integrante e sostanziale.

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a
contrarre io segretario sono certo, assumendone la piena responsabilità,
mi chiedono di stipulare il presente atto al quale, previa rinuncia
dei testimoni e con il mio consenso premettono:

a) che con Deliberazione n.441 del 21.12.2004 il Consiglio Regionale dell'Umbria ha approvato il Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2004/2006;

b) che con Deliberazione n.291 del 15.02.2005 la Giunta regionale ha approvato il documento preliminare al Programma operativo annuale 2005 con il quale sono stati individuati i Comuni ove localizzare gli interventi, nonché il numero massimo di alloggi realizzabili;


c) che la Giunta Regionale Umbria, con Deliberazione n.1240 del 27.07.2005 ha approvato il Programma operativo annuale 2005 definitivo, con il quale è stato individuato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento;

d) che, in particolare, all'operatore è stato assegnato un finanziamento pari ad €795.000,00 per la nuova costruzione di n.21 alloggi, in comune di Orvieto, località Sferracavallo da destinare alla vendita e riservati a soggetti aventi i requisiti previsti dall'Allegato C), punto 2, alla D.C.R. 21.12.2004 n.441;

e) che la Giunta Regionale Umbria con deliberazione n.480 del 22.03.2006 ha approvato la graduatoria generale ed ha individuato gli interventi ammessi provvisoriamente a finanziamento e che con successiva Determinazione Dirigenziale n.8631 del 22.09.2006 tali interventi sono stati definitivamente ammessi;

f) che in relazione al suddetto intervento, il Comune di Orvieto in data 08.05.2006 ha rilasciato permesso di costruire n.111.

g) che trovasi depositata agli atti del Comune la seguente documentazione:



- planimetria catastale dell'area oggetto dell'intervento
- copia conforme del progetto e permesso di costruire
- progetto relativo alle opere di urbanizzazione che verranno eseguite direttamente dal soggetto attuatore.

h) che l'Operatore si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione primaria secondo le modalità e tempi previsti nel successivo art. 5.

i) che all'interno della zona "B" oltre alla costruzione di n.21 alloggi, l'impresa stipulante dovrà costruire una strada pubblica e degli spazi pubblici (piazza, isola ecologica e strada di accesso alla cabina ENEL) come da Tav.A allegata, insistenti sulle seguenti particelle del F.125: particelle 113/p e 710/p per mq.267,00 circa riguardante la piazza - particelle n.708/p e 679/p per mq.137,00 circa riguardante la strada di accesso alla cabina ENEL - particella n.708/p per mq.18,00 circa riguardante l'isola ecologica, particelle (F.125 part.ile 707/p - 708/p - 709/p - 710/p - 711/p - 713/p - 714/p - 109/p - 113/p) per mq. 3.386,00 circa relativi alla strada;

j) Che l'intervento edilizio è conforme alle vigenti disposizioni di legge, alle normative comunali ed al vigente P.R.G.

k) Che il Consiglio Comunale nella seduta del 16.02.2007 con atto deliberativo n.24 ha approvato lo schema della presente convenzione, il computo metrico e le planimetrie delle opere di urbanizzazione da cedere al Comune di Orvieto;

Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'operatore, si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, a realizzare gli interventi di cui alla lettera "d" delle premesse con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli.

L'intervento verrà realizzato sul terreno posto in località Sferracavallo del Comune di Orvieto, di proprietà dell'impresa edile Casasole Sergio.

Il terreno, oggetto del presente atto, è distinto al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Orvieto al foglio n.125 particella n.113 per mq.3.083 - n.708 per mq.3.585 - n.709 per mq.185 e n.710 per mq.205, ovvero di superficie totale mq.7.058.

Il terreno in oggetto è pervenuto all'operatore in virtù dell'atto di compravendita a rogito Notaio Dott. Pongelli Franco del 10.09.2004 - Rep. n.72624, registrato in Orvieto il 30.09.2004 al n.754 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Terni il 01.10.2004 ai nn.7130 e 7131 di formalità.

L'operatore dichiara di aver preso visione del terreno destinato alla costruzione, di aver valutato tutte le limitazioni di natura pubblica o privata che ne vincolano l'utilizzo e tutte le circostanze che possono influire sulle onerosità e sull'andamento dei lavori, ivi compreso la portanza del terreno, gli accessi al cantiere, gli approvvigionamenti, gli allacciamenti ai pubblici servizi, ecc., e si impegna altresì a tenerne conto in sede di progettazione attraverso la predisposizione di misure atte a compensare le carenze



riscontrate.

Gli alloggi e gli edifici costruiti in base alla presente convenzione, inclusa l'area sulla quale gli stessi insistono, saranno di esclusiva proprietà dell'operatore e suoi aventi causa.

ART. 3

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI ALLOGGI

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di n.33 alloggi per totali mq.3.833,15 di superficie complessiva (S.c.), di cui mq.2.657,26 di superficie utile (S.u.), mq.774,66 di superficie non residenziale (S.n.r) e mq.1.185,16 di superficie parcheggi (S.p.), di cui n.21 alloggi con contributo regionale, per un totale di mq.2.548,69 di superficie complessiva (S.c.), di cui mq.1.777,68 di superficie utile (S.u.), mq.501,64 di superficie non residenziale (S.n.r) e mq.783,33 di superficie parcheggi (S.p.)

Gli alloggi da realizzare dovranno rispettare tutte le caratteristiche qualitative risultanti dal progetto approvato presentato alla Regione Umbria in occasione del bando di concorso.

Il Direttore dei Lavori verificherà a lavori ultimati la conformità tra le previsioni progettuali iniziali o quelle ad opere ultimate e dovrà rilasciare apposita certificazione.

Eventuali migliorie, richieste dagli acquirenti ai sensi del successivo art. 10 non avranno influenza sulla determinazione del contributo concesso dalla Regione.

ART. 4



[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]

Banca di Roma

Banca di Roma - Credito Italiano - Gruppo Bancario - Gruppo Bancario Capitalia, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Sito internet: www.bancaodiroma.it
Società separata a fini di direzione e di coordinamento di Capitalia S.p.A.

ME

TERMINI DI INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono iniziati il 12.07.2006 e quindi entro il termine stabilito dalla D.G.R. n. 8331 del 22.09.2006 che ha ammesso definitivamente l'intervento.

L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro 24 mesi dal loro inizio.

ART. 5

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

REALIZZAZIONE A CURA E SPESE DELL'OPERATORE

L'operatore si obbliga a realizzare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 18.02.2004, n. 1, le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

a scorporo parziale strada e spazi pubblici (piazza, isola ecologica e strada di accesso alla cabina ENEL), conformemente al progetto esecutivo approvato dal Comune di Orvieto, in data 08 maggio 2006, che trovasi depositato agli atti del Comune. I lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati contestualmente agli edifici, salvo eventuale proroga relativa agli edifici stessi.

In caso di inosservanza da parte dell'operatore dei termini di ultimazione dei lavori come sopra determinati, l'Amministrazione Comunale provvederà all'incameramento della fidejussione nella misura che si renderà necessaria per eseguire le opere di urbanizzazione primaria non realizzate.

Le opere ed i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed al collaudo definitivo, da eseguirsi a cura del Comune. In alternativa a quest'ultimo l'operatore potrà presentare il C.R.E. redatto dal Direttore dei lavori.



Handwritten signature and stamp on the right side of the page.

Il Comune effettuerà il controllo sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione con le seguenti modalità:

- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti Uffici Tecnici Comunali;

- mediante il controllo delle opere, eseguito dai suddetti Uffici per un periodo di mesi 3 (tre) a decorrere dalla completa ultimazione dei lavori, diretta ad accertare il soddisfacente funzionamento delle opere stesse

Il certificato di collaudo definitivo o C.R.E. dovrà comunque essere emesso entro 4 (quattro) mesi dalla effettiva ultimazione dei lavori, se accertata la loro esecuzione a perfetta regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si intenderanno accettate.

In ogni caso, l'operatore è tenuto a favore del Comune, per le opere ed i manufatti di cui al presente articolo, alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile. All'emissione del certificato di collaudo o C.R.E., ovvero a seguito di sottoscrizione di verbale di visita redatto ai sensi della legislazione vigente e successivamente all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, le opere ed i manufatti di cui al presente articolo passeranno in proprietà al Comune di Orvieto, il quale ne assumerà la gestione e la manutenzione.

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo l'operatore è obbligato a costituire una fidejussione assicurativa, rilasciata da Istituti abilitati, dell'importo di € 264.655,82 corrispondente al valore attribuito alle opere di urbanizzazione da realizzare a sua cura e spese, maggiorato del 20% a titolo cauzionale.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura

Banca di Roma

Gruppo Bancario - Credito Europeo e Medio per l'Europa - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Le Società e Società del Gruppo
della Banca di n. 5526 nel rapporto al Gruppo Bancario Capitalia, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Sede legale: viale Mazzini, 10
Società controllata ed attività di direzione e coordinamento di Capitalia S.p.A.

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà subordinato alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento emesso dal Direttore dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione, e dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.

Il Comune provvede a svincolare la fidejussione per l'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, entro un mese dall'approvazione del collaudo o C.R.E. ovvero al trascorrere infruttuoso del termine per essi previsto. La fidejussione si intende automaticamente svincolata decorsi 15 giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso.

L'impresa edile Casasole Sergio, in esecuzione dei precedenti paragrafi del presente articolo 5), produce garanzia fidejussoria copia della quale viene allegata alla presente convenzione, per l'importo di € 264.655,82 maggiorato del 20% a titolo cauzionale, giusta polizza fidejussoria N.T508 00A0031921 del 05.03.2007 rilasciata da Toro Assicurazioni Agenzia di Orvieto, che verrà aggiornata nell'importo secondo gli incrementi dell'indice Istat del costo della vita, entro il mese di gennaio di ciascun anno fino alla data di collaudo delle opere di urbanizzazione e non oltre comunque la presa in carico delle stesse da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 6

OPERE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI E DI
SISTEMAZIONE INTERNA AI SINGOLI LOTTI



Banca di Roma

Banca di Roma è iscritta al Registro Imprese, sezione IV/Altre del Registro Imprese - Sede Legale: Via Nazionale, 91 - 00187 Roma, Italia - Capitale Sociale € 1.000.000.000,00 - Iva 01509081000

ME

b) base di apposito computo metrico estimativo),

c) €/mq 57,54 quale costo/incidenza delle opere di urbanizzazione primaria (definito sulla base del precedente art. 5 qualora siano realizzate dall'operatore, o dell'applicazione delle tabelle parametriche, nel caso in cui la spesa relativa alle opere già realizzate sia stata sostenuta dal Comune);

d) €/mq 207,62 per spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudi, verifiche, prospezioni geognostiche, oneri fideiussori, spese commerciali, agibilità, regolamento condominiale e la divisione millesimale, accatastamento ecc.) non superiore al 15% del costo di costruzione di cui alla precedente lettera b.

e) €/mq 99,66 per oneri di prefinanziamento pari al 7,20% (non superiore allo 0,3% per ogni mese previsto per l'esecuzione dei lavori e, comunque non più di 24 mesi) del costo di costruzione di cui alla precedente lettera b.

La superficie complessiva è calcolata con le modalità di cui all'art. 10 del regolamento regionale n. 2 del 9/02/2005 (vedi scheda AVN acquisita agli atti).

Qualora intervengano varianti approvate dal Comune, che modifichino la superficie complessiva dell'intervento ovvero il costo delle opere di urbanizzazione primaria, le singole componenti il prezzo di cessione potranno essere aggiornate con specifico atto del Comune che deve essere notificato all'acquirente ed allegato all'atto di acquisto.

Il prezzo di cessione di ogni unità immobiliare è determinato moltiplicando il prezzo medio massimo per la superficie complessiva dell'alloggio. Esso



e riferito al piano mediano ideale dell'edificio e potrà pertanto variare, in funzione del piano e dell'esposizione, in misura non superiore e non inferiore al 10% del prezzo medio massimo sopra indicato, fermo restando il prezzo globale dell'edificio

ART. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALL'OPERATORE

Il contributo assegnato sarà concesso ed erogato dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n.868 del 24.05.2006

ART. 9

CESSIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi realizzati, fruente di contributo pubblico, devono essere venduti, con le modalità ed al prezzo stabilito nel precedente art. 7, a soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato c), punto 2), alla D.C.R. 21.12.2004 n.441;

La verifica dei requisiti soggettivi degli acquirenti è effettuata dalla Regione

E' consentita la vendita delle singole unità immobiliari anche durante il corso dei lavori, fatta salva la verifica finale dell'effettiva superficie dell'alloggio.

A richiesta dell'acquirente possono essere apportate migliorie regolarmente autorizzate e fatturate.

Il costo di tali eventuali migliorie viene sommato al prezzo di cessione degli alloggi come sopra determinato.

Non sono considerate migliorie gli adattamenti della distribuzione interna degli alloggi a particolari esigenze dei nuclei familiari degli acquirenti.

anche richiesti prima dell'inizio dei lavori di posa in opera delle pareti divisorie interne e siano compatibili con il progetto approvato e con la normativa edilizia vigente.

L'Operatore ed i suoi aventi causa si obbligano a comunicare al Comune, mediante lettera raccomandata, da far pervenire almeno 10 giorni prima della stipula di ciascun atto di cessione, data, luogo ed ora della stipula stessa, in modo che un rappresentante del Comune possa eventualmente essere presente al fine di constatare la conformità dello stipulando atto alle prescrizioni della presente convenzione

Nell'atto di cessione deve essere dato atto della presenza dell'Amministrazione comunale o, in sua assenza, della comunicazione dell'Operatore al Comune e riportati gli estremi di tale comunicazione.

ART. 10

CONTRIBUTO REGIONALE

Il prezzo di vendita degli alloggi, determinato ai sensi del precedente articolo 7, è corrisposto dall'acquirente all'Operatore nel modo seguente:

- a) una quota corrispondente al contributo assegnato dalla Regione, commisurato al costo convenzionale dell'alloggio determinato ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 9/02/2005;
- b) una quota a carico dell'acquirente finale dell'alloggio.

La quota di cui al precedente punto a) viene erogata dalla Regione direttamente all'Operatore e quantificata in via definitiva in base alle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'intervento e dei requisiti di reddito degli acquirenti degli alloggi. L'importo di tale quota sarà, altresì, comunicato dalla Regione all'acquirente.

Banca di Roma

Banca di Roma n. 9020 del Gruppo Bancario Credito, Istituto di Roma del Gruppo
Società controllata dall'Ente di Direzione e di Coordinamento di Credito S.p.A.



ART. 11

VINCOLI SOGGETTIVI

Ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale, gli acquirenti degli alloggi fruanti di contributo pubblico devono occupare gli alloggi stessi personalmente o a mezzo di parenti entro il secondo grado per non meno di cinque anni dalla data di acquisto.

Per lo stesso periodo di tempo ne è vietata la vendita o la locazione.

Eventuali deroghe a tale vincolo potranno essere autorizzate dalla Regione, per gravi motivi sopravvenuti dopo l'acquisto, sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia.

In forza del trasferimento di proprietà degli alloggi gli acquirenti e, successivamente i loro eventuali aventi causa subentreranno nella posizione giuridica dell'Operatore relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Negli atti di vendita degli alloggi dovranno essere inserite le clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e dovrà impegnarsi a non usare e disporre dell'alloggio in contrasto con quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e dalla convenzione medesima.

Gli atti stipulati in violazione alle disposizioni contenute nei commi precedenti sono nulli. Detta nullità potrà essere fatta valere dal Comune o da chiunque abbia interesse.

[Handwritten signatures and initials]

ART. 12

TRASFERIMENTI DEGLI ALLOGGI SUCCESSIVI ALLA PRIMA

Banca di Roma

Banca di Roma n. 2228 ad opera del Gruppo Bancario Cassella, Scelta all'atto del Gruppo Cassella - Società sottoposta al controllo di direzione e di coordinamento di Capitalia S.p.A.

VENDITA

Trascorso il periodo di cinque anni, durante i quali, ai sensi del precedente art. 11, è vietata sia la vendita che la locazione, gli alloggi realizzati e fruente di contributo pubblico possono essere venduti a terzi al prezzo a mq. di superficie complessiva di cui al precedente art.7, rivalutato in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, verificatosi tra il mese di stipula degli atti di primo acquisto e quello di stipula del successivo atto di cessione, applicando l'ultimo indice pubblicato al momento della stipula dell'atto stesso.

Il prezzo di cessione determinato ai sensi del precedente comma è ridotto, a partire dal sesto anno dall'ultimazione dei lavori di costruzione, nella misura dell'1 per cento annuo fino ad un massimo del 30%. Tale prezzo è incrementato, inoltre, di tutti gli oneri, anche di carattere fiscale compresa l'IVA, sostenuti in occasione della prima vendita, nonché di tutte le spese sostenute per eventuali e successivi lavori ricompresi tra quelli indicati dall'art. 3, lett. b) e c) della legge regionale n. 1/04, che devono essere eseguiti in conformità alla normativa edilizia vigente e regolarmente autorizzati. La documentazione atta a dimostrare le spese sostenute deve essere allegata all'atto di cessione dell'immobile.

ART. 13

CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DOPO LA PRIMA VENDITA

Trascorso il periodo di cinque anni, durante i quali, ai sensi del precedente art. 11, è vietata sia la vendita che la locazione, gli alloggi realizzati e fruente di contributo pubblico possono essere locati a terzi ad un canone

anno che non può essere superiore a quello concordato ai sensi dell'art. 2 della L. n. 431/98. Detto canone può essere aggiornato sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di locazione di immobili ad uso abitativo (L431/98).

ART.14

PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E CESSIONE AREE.

L'impresa edile Casasole Sergio o i suoi aventi causa si obbliga a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria elencate al precedente art.5), interessanti l'intervento edilizio stesso, quali individuate nella TAV. A per una complessiva superficie di mq. 3.808,00 circa, di cui:

1. mq. 3.386,00 circa da destinare a strada pubblica

(F.125 part.lla 707/p - 708/p - 709/p - 710/p - 711/p - 713/p - 714/p - 109/p - 113/p)

2. mq. 18,00 circa da destinare a isola ecologica

(F.125 part.lla 708/p)


3. mq.137,00 circa da destinare a strada di accesso alla cabina ENEL

(F.125 part.lla 708/p - 679/p)

4. mq.267,00 circa da destinare a piazza

((F.125 particelle 113/p - 710/p)

La cessione di dette aree, le cui spese di frazionamento, tecniche e notarili nonché ogni altro onere connesso o comunque derivante da tali cessioni, si intendono a totale carico dell'impresa edile Casasole Sergio o dei suoi aventi causa, dovrà avvenire ad iniziativa della stessa.



Società per azioni - Sede legale in Roma, Via IV Novembre, 100 - Direzione Generale
Banca di Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 00579160295 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, La Società è iscritta all'Albo
delle Banche al n. 3526 del Registro di Gruppo Bancario, Capitale, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Dir. Generale: www.bancadioroma.it
Società sottoposta al controllo di vigilanza e di solvibilità di Banca d'Italia



Fino alla definitiva approvazione e presa in carico da parte del Comune delle opere e delle relative aree, l'impresa edile Casasole Sergio o suoi aventi causa, dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantire il perfetto godimento; conseguentemente al lottizzante o suoi aventi causa farà carico ogni profilo di responsabilità civile per danni o altro.

Art.15

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, i seguenti elaborati ed allegati:

- OO.UU. primaria da cedere al Comune – computo metrico;
- Tav.A - OO.UU. primaria da cedere al Comune
- Tav.B - OO.UU. primaria da cedere al Comune

ART. 16

CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione della presente convenzione sono di competenza del Foro di Orvieto.

ART.17

DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione vincola l'Operatore ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di 20 anni dalla data di stipulazione.

ART. 18

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche



vergono registrati o trascritte rispettivamente presso l'ufficio del registro di Orvieto e presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Terni a cura del Comune o a scose del soggetto attuatore. Le spese di registrazione e trascrizione verranno versate dall'Operatore previa comunicazione degli esatti importi da parte dei competenti uffici comunali.

ART.19

REVOCA DEL CONTRIBUTO ED EVENTUALI SANZIONI

Nel caso in cui l'Operatore non provvede a vendere gli alloggi entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori il Comune procede alla revoca e al conseguente recupero del contributo, maggiorato degli interessi legali, erogato a favore di ciascun alloggio non venduto, pertanto decadono i vincoli gravanti sullo stesso dettati dalla presente convenzione.

L'annullamento o la decadenza del permesso di costruire, nonché la violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione ne determinano la risoluzione di diritto.

Nella ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del soggetto attuatore il contributo regionale assegnato all'operatore per l'intervento oggetto della presente convenzione viene revocato dal Comune e conseguentemente l'Operatore dovrà restituire al Comune stesso l'importo, maggiorato degli interessi legali, percepito fino al momento della revoca.

Inoltre, l'Operatore dovrà provvedere al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 23 della L. R. n. 1/2004, nella misura stabilita al momento del verificarsi dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla quota di cui all'art. 25 della L.R. n. 1/2004 del 20 (venti) per cento a titolo

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]

Banca di Roma

Banca di Roma - Sede legale in Roma, Via Di. ...
Banca di Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 00778401005 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (La Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 1938 ed appartenente al Gruppo Bancario Capitalia, Istituto all'Albo dei Gruppi Bancari - Società iscritta al Registro di Commercio di Capitale S.p.A. - Sito internet: www.bancadiroma.it

ME

di penale, oltre agli interessi legali

Il presente atto, scritto su pagine diciassette e fin cui della presente di carta resa legale, essendo stato letto e confermato dalle parti, viene come appresso sottoscritto:

Alfano Angelo Alfano

Luca Polini

